



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione

Procedure e criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 ed in particolare l'articolo 13 del richiamato decreto nella parte in cui prevede la necessità di disciplinare con apposito decreto «le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare: l'articolo 1, in base al quale l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica, scientifica e di ricerca e come libera espressione culturale del docente è diretta a promuovere «la piena formazione della professionalità degli alunni»; l'articolo 11, comma 4, in base al quale «Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo»; l'articolo 395, comma 1, in base al quale «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme



VISTA	generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";	
DATO ATTO	che il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dispone, all'articolo 21, la non applicazione, ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico pratici, della scuola secondaria, degli articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.	
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";	
VISTI	i decreti del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti i regolamenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;	
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";	
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";	
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l'atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;	
VISTA	la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";	
VISTO	il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l'articolo 27, comma 1, in base al quale «il	

